

**BANDO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTI
SOCIALI CAT. D (pos. ec. D1) PER LE FUNZIONI SVOLTE DALL'ATS. N. 5**

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER TITOLI ART. 45 del vigente "Regolamento assunzione agli impieghi e accesso alle procedure concorsuali"
approvato con atto di G.C. n. 51 del 30/12/2010

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO

In attuazione della Determina n. 34 del 18/02/2019 - esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione;
- il D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996, per le parti non in contrasto o incompatibili con il vigente regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione;

RENDE NOTO

Art. 1 – Indizione procedura selettiva.

E' indetta procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata alle assunzioni future a **tempo determinato, anche part time** di Assistenti Sociali Cat. D 1.

Le mansioni proprie del profilo professionale di ASSISTENTE SOCIALE, fermo restando la declaratoria per la categoria "D" indicata dall'allegato A) al C.C.N.L. del 31/03/1999 e l'applicazione dell'articolo 52 D. Lgs.n.165/01, sono tutte le attività attinenti al servizio sociale professionale, quali a titolo non esaustivo: informazione, consulenza, accesso e presa in carico, co-progettazione dei servizi, programmazione interventi, realizzazione del processo di aiuto rivolto alla persona, attivazione e coordinamento delle risorse, organizzazione e gestione Uffici di Promozione Sociale, rapporti con Enti esterni, partecipazione ad equipe e tavoli di lavoro su temi specifici, utilizzo di software gestionale, e ogni altra prestazione attinente alle funzioni e servizi attribuiti dalle normative vigenti all'Ambito Sociale Territoriale.

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e del Decreto Legislativo n.165/2001.

Art. 2 – Trattamento economico.

Al posto di cui trattasi compete il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali.

Art. 3 – Requisiti generali e speciali per l'ammissione.

Alla procedura possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea.
2. Età non inferiore ad anni 18.
3. Idoneità fisica alle mansioni per il profilo che l'Amministrazione avrà facoltà di accertare mediante visita medica del soggetto selezionato, prima della stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro.
4. Godimento dei diritti politici.
5. Godimento dei diritti civili.

6. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.
7. Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. d), del DPR 10.01.1957, n. 3;
8. Titolo di studio: possesso di uno dei seguenti titoli di studio, fatte salve le equipollenze vigenti ai sensi di legge:
 - Diploma di Assistente sociale abilitante ai sensi del DPR 15/1/1987 n.14
 - Diploma universitario in servizio Sociale di cui all'art.2 L. 341 del 19/11/1990
 - Laurea in Scienze del Servizio Sociale – classe 6 – (L) – DM 270/2004
 - Laurea specialistica Magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – classe 57/S (LM) – DM 270/2004

Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente bando dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte dell'autorità competente.
9. Iscrizione al competente "Albo professionale degli Assistenti sociali".
10. Patente di guida di categoria "B".
11. Conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese) da indicare sulla domanda di ammissione alla selezione.
12. conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
13. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva: solo per i concorrenti di sesso maschile obbligati al servizio di leva antecedentemente alla sospensione del servizio avvenuta dal 1/1/2005.

Sono ammessi alla procedura anche:

14. I cittadini della Repubblica di San Marino e i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea.
15. Familiari di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (Art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001).
16. Cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 38, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001).
17. Titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, c. 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001).
18. Familiari non comunitari del titolare status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status (art.22, comma 2, D.Lgs. 251/2007).
19. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e quelli di cui al punto da 14 a 18 sono richiesti i seguenti requisiti:
 - Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza.
 - Possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
 - Adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 4 - Possesso dei requisiti.

I requisiti di cui al precedente art. 3, necessari per l'ammissione, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando (vedi art 5) , a pena di esclusione.

L'Amministrazione dell'Unione Montana si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati dal candidato ed accertabili d'ufficio, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, mediante controllo delle autocertificazioni contenute nelle domande pervenute.

I candidati sono pertanto ammessi tutti con riserva di verifica del contenuto delle domande di partecipazione.

La mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta in qualunque tempo l'esclusione dalla procedura stessa e la decadenza dall'assunzione.

Art. 5 – Domanda di ammissione.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice in conformità al modello allegato, dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

- A. mediante posta elettronica certificata unicamente per i candidati in possesso di Posta Elettronica Certificata, intestata al candidato, spedita al seguente indirizzo unionemontanamontefeltro@emarche.it, ed allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti. Nell'oggetto del messaggio PEC il Candidato dovrà specificare la seguente dicitura: "DOMANDA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI FUTURE A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI CAT. D 1", seguita dal proprio cognome e nome;
- B. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Unione Montana del Montefeltro P.zza Conti n. 1 ;
- C. spedite con raccomandata A.R. all'Unione Montana del Montefeltro P.zza Conti n. 1 61021 Carpegna (PU);

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio protocollo dell'Unione Montana del Montefeltro entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 marzo 2019. Farà fede il timbro dell'Ufficio protocollo dell'Ente. Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza sono dichiarate inammissibili.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza così come non si assume alcuna responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuto a disguidi non dipendenti dalla propria volontà.

L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni inerenti la presente procedura al recapito indicato nella domanda e si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità, se al recapito indicato il destinatario dovesse risultare irreperibile.

Alla domanda deve essere allegato:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità leggibile in ogni sua parte
- curriculum vitae

Art. 6 – Esclusioni

Costituisce motivo di esclusione:

- mancanza della sottoscrizione della domanda
- mancanza del documento di riconoscimento.

Art. 7- Modalità e valutazione dei titoli di servizio, di studio, vari e del curriculum professionale.

TITOLI DI SERVIZIO

1. Nella presente categoria sono valutabili i servizi prestati negli ultimi 10 anni da computarsi dalla data di scadenza del bando di concorso.

2. Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di servizio, distinto per categoria e posizione giuridica, è attribuito dalla commissione secondo i seguenti criteri:

- il servizio prestato in attività attinenti, in categoria o posizione giuridica pari o superiore rispetto al posto messo a concorso, è valutato a punteggio pieno;

- il servizio prestato in attività attinenti, in categoria o posizione giuridica immediatamente inferiore rispetto al posto messo a concorso ovvero in attività non attinenti in categoria o posizione giuridica pari o superiore rispetto a quelle del posto messo a concorso, è valutato a punteggio ridotto del 40%.
- 3. Non è attribuito alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni siano incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della valutazione (inizio e fine del rapporto di lavoro, ore di lavoro prestate, datore di lavoro, qualifica e profilo ricoperti)
- 4. Il servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato nelle forze armate e nell'arma dei carabinieri ovvero il servizio civile è valutato in relazione alla categoria del posto messo a concorso, equiparando alla categoria B1 il servizio militare prestato in qualità di soldato semplice, alla posizione giuridica B3 il servizio prestato in qualità di graduato, alla categoria C il servizio prestato in qualità di sottufficiale, alla categoria D1 il servizio prestato in qualità di ufficiale inferiore (fino al grado di tenente), alla posizione giuridica D3 il servizio prestato in qualità di capitano, alla qualifica dirigenziale il servizio prestato in qualità di ufficiale superiore. Il servizio civile sarà valutato mediante comparazione fra le mansioni effettivamente svolte e quelle afferenti la professionalità del posto messo a concorso.
- 5. Sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati risultanti da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente o da certificati di servizio rilasciati dal datore di lavoro se indicanti la categoria/livello di inquadramento contrattuale di riferimento, il profilo professionale ricoperto con l'indicazione delle mansioni effettivamente svolte, in modo da consentire una obiettiva comparazione con la professionalità messa a concorso. La dichiarazione sostitutiva o il certificato del datore di lavoro privato devono inoltre riportare il numero di matricola risultante dal libro paga.
- 6. Tutti i servizi prestati, della stessa categoria, sono sommati anche se prestati presso enti diversi. I periodi di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computati come mese intero.
- 7. In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui compete il punteggio unitario più elevato.
- 8. I servizi prestati a tempo parziale sono computati in misura proporzionale al tempo pieno praticato nell'ente di appartenenza.
- 9. E' valutabile il servizio prestato, in posizione di ruolo o non di ruolo, alle dipendenze della pubblica amministrazione. E' valutabile altresì il servizio prestato, anche a tempo determinato, presso enti pubblici economici o aziende private, in attività che presentino diretta affinità professionale con quelle del posto oggetto di selezione riducendo il punteggio assegnabile al 50%.
- 10. Qualora non sia precisata la data di inizio e/o di cessazione dal servizio, o l'indicazione della prestazione a tempo pieno o tempo parziale, lo stesso non viene valutato. In caso di lavoro a tempo parziale devono essere indicate le ore settimanali di servizio
- 11. Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi prestati a solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto d'impiego.
- 12. Gli arrotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per eccesso.

TITOLI DI STUDIO

- 1. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o prova pubblica selettiva non è valutato.
- 2. Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori a quello richiesto per l'ammissione è ripartito nelle seguenti sottocategorie:
 - a) titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso o prova selettiva pubblica strettamente attinenti alla professionalità richiesta;
 - b) titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso o prova selettiva pubblica non specificamente attinenti alla professionalità richiesta, ma comunque attestanti il possesso di una più ampia e ricca formazione culturale.

3. Ai titoli di studio di cui al comma 2 il punteggio è attribuito per intero a ciascun titolo, indipendentemente dal voto conseguito. Il riparto di punti deve privilegiare, nella valutazione, i titoli di studio strettamente inerenti al profilo professionale richiesto.
4. I titoli di studio afferenti a discipline del tutto diverse da quelle richiamate dalla professionalità richiesta non possono essere valutati in questa categoria.
5. Non sono presi in considerazione i certificati di studio attestanti la iscrizione e frequenza a corsi scolastici o ad altri istituti di istruzione ove non figurino o risulti l'esito favorevole dei relativi esami finali sostenuti.
6. Non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di specializzazione senza esami finali sostenuti nonché i titoli conseguiti presso scuole o istituti non legalmente riconosciuti.

TITOLI VARI

In questa categoria sono valutati i seguenti titoli:

1. dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master in materie afferenti la professionalità oggetto di selezione;
2. corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, abilitazioni professionali in materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso, con superamento della prova finale;
3. pubblicazioni (libri, saggi ed articoli); le pubblicazioni sono valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. Non sono presi in considerazione gli scritti non dati alle stampe e quelli dai quali non risulti in modo sicuro che siano stati elaborati dai candidati nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo l'apporto di ciascun autore. Non sono valutate le pubblicazioni fatte in collaborazione con uno o più membri della Commissione esaminatrice;
4. incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da enti pubblici; tali incarichi sono valutati solo se hanno per oggetto l'espletamento di attività attinenti alla professionalità messa a concorso;
5. lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità messa a concorso, risultante da iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o ad Albi professionali;
6. idoneità conseguite in concorsi pubblici, ad esclusione di quelli per soli titoli, per profili professionali della stessa area di attività solo di qualifica pari o superiore. Ove dalla certificazione non risulti chiaramente che il concorso si è svolto anche per esami, l'idoneità viene ritenuta conseguita per soli titoli e, quindi, non valutata. Le idoneità conseguite in prove pubbliche selettive per assunzioni temporanee non sono oggetto di valutazione.
7. altri titoli non considerati nelle categorie precedenti: possono essere valutati in questa categoria anche le specializzazioni tecnico-manuali derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato o ad esami.
8. In relazione alla professionalità oggetto di selezione, in sede di approvazione del bando saranno espressamente individuati i titoli valutabili.

CURRICULUM

1. Nel curriculum professionale sono valutate tutte le attività professionali di studio e di servizio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, che, a giudizio della commissione, siano significative per un ulteriore apprezzamento della professionalità acquisita dal candidato nell'arco della sua carriera lavorativa rispetto alla posizione funzionale da ricoprire.
2. In caso di irrilevanza del curriculum professionale, la Commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.

- a. A corredo della domanda di ammissione i candidati potranno allegare tutte le certificazioni, nelle forme previste per legge, relative ai titoli che i candidati riterranno opportuno presentare, nel proprio interesse. Detti documenti dovranno essere analiticamente descritti in un elenco come da dichiarazione allegata allo schema di domanda di concorso.
- b. Il curriculum vitae, debitamente sottoscritto, dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività di studio, professionale e lavorativa del candidato. Potranno essere indicate collaborazioni prestate, pubblicazioni di lavori ed ogni altro riferimento che il candidato ritenga utile per la valutazione del proprio curriculum.

Un'apposita commissione esaminatrice, che opererà secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento di organizzazione Uffici e servizi, sarà preposta alla valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati.

Art. 8 – Formazione della graduatoria.

Per i titoli verrà attribuito un punteggio massimo di 10/10 così suddiviso :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. titoli di servizio | max punti – 5/10 |
| 2. titoli di studio | max punti – 2/10 |
| 3. titoli vari | max punti – 2/10 |
| 4. curriculum | max punti - 1/10 |

A parità di punteggio saranno preferiti i candidati che dispongano dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, 4° comma del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 9 - Modalità di comunicazione dell'esito della selezione.

La graduatoria, una volta approvata, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione alla sezione bandi e concorsi.

Art.10 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La presentazione della domanda al concorso costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali agli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

A tal fine, si informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio informatico e che le operazioni eseguibili saranno quelle strettamente connesse con la redazione e gestione della graduatoria finale per le finalità di cui all'art. 1 del presente bando di selezione.

Art.11 – Termine di conclusione della procedura.

La procedura selettiva dovrà concludersi entro sei mesi dalla data di scadenza del bando. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di modificare od integrare il bando, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la procedura selettiva stessa.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE MONTANA
f.to dott.ssa Laura Barocci